



CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE

(PROVINCIA DI POTENZA)

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE - CITTÀ PER LA PACE - CITTÀ DEL VINO



COMANDO DI POLIZIA LOCALE

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI VIGILANZA ARMATA DISCONTINUA E NOTTURNA
FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE (PZ)
NONCHÉ DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA
DELL’INGRESSO PRINCIPALE DELLA SEDE COMUNALE
(PALAZZO ROTUNNO), PER IL TRIENNIO 2020 - 2023
- LOTTO UNICO -**

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del servizio.
- Art. 2 - Durata del contratto.
- Art. 3 - Costo del servizio.
- Art. 4 - Variazioni contrattuali.
- Art. 5 - Criterio di affidamento e di aggiudicazione
- Art. 6 - Conoscenza degli immobili.
- Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio.
- Art. 8 - Procedure di controllo in fase di esecuzione
- Art. 9 - Osservanza dei Contratti Collettivi di Lavoro
- Art. 10- Oneri a carico dell'appaltatore.
- Art. 11- Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario.
- Art. 12 - Pagamenti.
- Art. 13 - Penali.
- Art. 14 - Stipula del contratto.
- Art. 15 - Risoluzione del contratto.
- Art. 16 - Deposito cauzionale definitivo.
- Art. 17 - Recesso.
- Art. 18 - Divieto di cessione e subappalto.
- Art. 19 - Operatività delle clausole.
- Art. 20 - Elezione di domicilio.
- Art. 21 - Spese contrattuali.
- Art. 22 - Controversie e Foro competente.
- Art. 23 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali.
- Art. 24 - Norme finali e di riferimento.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente “**Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale**” rappresenta il documento tecnico che deve guidare la redazione dell’offerta, da redigersi a cura delle Ditte partecipanti per l’affidamento dei servizi oggetto dell’appalto da svolgersi.

Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, pur se sufficientemente analitici, devono essere considerati dalle Ditte partecipanti come puramente indicativi e minimali e non esimono le stesse dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura dell’offerta.

Pertanto, non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico della Stazione Appaltante per errate valutazioni della Ditta aggiudicataria rispetto ai luoghi, alla dimensione e alle caratteristiche del territorio da servire.

Il presente “**Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale**” disciplina pertanto il servizio di vigilanza armata discontinua notturna finalizzato alla protezione degli immobili di proprietà del Comune di Rionero in Vulture (PZ) nonché il servizio di apertura e chiusura dell’ingresso principale della sede comunale (Palazzo Rotunno), per il triennio 2020 - 2023, con le modalità di seguito descritta:

- ⇒ Il servizio giornaliero di cui trattasi deve essere svolto con almeno n. 1 (uno) passaggio da effettuare presso ciascuno degli immobili di seguito indicati, con l’impiego di almeno n. 1 (una) Guardia Particolare Giurata in uniforme di servizio e regolarmente munita di relativo Decreto Prefettizio di nomina in corso di validità come per legge, tutti i giorni di durata del contratto inclusi i giorni festivi, nella fascia oraria fra le ore 22:00 e le ore 6:00 del mattino successivo.
- ⇒ I servizi di vigilanza sono assicurati in modo tradizionale, mediante pattugliamento (ronda) con veicolo di servizio munito di contrassegni distintivi ufficiali della Ditta affidataria, mediante ispezioni esterne accurate e approfondite, salvo l’obbligo di intervento e/o di ispezione interna per contrastare, impedire o rilevare atti vandalici, danneggiamenti, furti di beni e attrezzature, principi d’incendio o quant’altro possa far pensare a ingressi abusivi o ad altre situazioni di pericolo.
- ⇒ **Gli immobili comunali oggetto del servizio di vigilanza discontinua notturna sono i seguenti:**
 - Sede del Comune (Palazzo Rotunno) e Uffici comunali annessi (Anagrafe e Stato Civile; Protocollo);
 - Palazzo Fortunato (compresi cortile e giardino);
 - Palazzo Catena - Via Matteotti;
 - Plesso Scolastico I.C. “M. Prezioso - ex Direzione Didattica” - Piano Regolatore;
 - Plesso Scolastico I.C. “Michele Granata” - Via Maria Catenacci Rubino;
 - Scuola dell’Infanzia - Via Galliano;
 - Scuola dell’Infanzia - Contrada Gaudò;
 - Scuola dell’Infanzia - Rione San Francesco;
 - Plesso Scolastico I.C. “M. Prezioso - ex Direzione Didattica” - Via Pasquale Corona (ex Liceo Classico e sede Area Programma - ex Comunità Montana del Vulture - Via Pasquale Corona);
 - Plesso Scolastico I.C. “M. Prezioso - ex Direzione Didattica” - Via Fiera (presso il Centro Sociale “Pasquale Sacco”);
 - Centro Sociale “Pasquale Sacco”;
 - Asilo Nido “Caravaggio” - Rione Costa;
 - Casa Comunale - Frazione di Monticchio Bagni;
 - Centro Sportivo (Palazzetto dello Sport) - Contrada Gaudò;
 - Centro Visioni Urbane (ex mattatoio comunale) – Via Fontana 1961;
 - Stadio Comunale “Pasquale Corona”;
 - Torre dell’Orologio della Costa;
 - Villa comunale “Giulia Catena” – Via N. Sauro – Via Giardini;

- Villa comunale “Gen. Pennella” - Piazzale Stazione FF.SS.;
- Bocciodromo comunale;
- Villa comunale “Monte Vulture”;
- Cimitero Comunale.

Nelle ville comunali (“G. Catena”, “Gen. Pennella” e “Monte Vulture”), in aggiunta ai passaggi di cui sopra, deve essere assicurato almeno n. 1 (uno) passaggio interno.

Per lo svolgimento di detto servizio il Comune affida all’impresa aggiudicataria, per la durata del contratto, la disponibilità di tutte le chiavi di accesso all’edificio, delle quali la stessa dovrà avere la massima cura nella custodia e nella conservazione.

L’appaltatore dovrà assicurare altresì i seguenti servizi e forniture accessorie:

- Fornitura, installazione e manutenzione di sistema di controllo antintrusione presso gli immobili comunali sensibili, collegato a Centrale Operativa h24 della stessa Ditta: Sede Comune (Palazzo Rotunno) - Uffici del Comando di Polizia Locale (Palazzo Fortunato).
- Servizio di apertura e di chiusura dell’ingresso principale della sede comunale (Palazzo Rotunno) nei giorni lavorativi, ovvero dal lunedì al venerdì di ogni settimana, di ogni mese e di ogni anno del periodo di affidamento. **In particolare: nei giorni dal lunedì al venerdì – apertura: ore 7:45 – chiusura: ore 14:15. Inoltre: nelle giornate di rientro pomeridiano ricadenti di martedì e di giovedì: anche riapertura alle 15:00 e chiusura alle 18:15.**

L’appalto in questione è stato organizzato in un “LOTTO UNICO” sussistendo l’omogeneità dell’ambito territoriale di svolgimento del servizio di vigilanza in questione, ovvero l’ambito territoriale comunale. Costituendo tutte le prestazioni oggetto d’appalto un “LOTTO UNICO”, non saranno pertanto accettate offerte per servizi parziali, poiché, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di specie, l’affidamento del servizio oggetto d’appalto è caratterizzato dall’uniformità tecnico-operativa della prestazione richiesta alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l’individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua suddivisione in lotti. In particolare, le attività oggetto della presente gara sono riconducibili ad una prestazione unitaria, indivisibile e complementare.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell’appalto in trattazione è stabilita in n. 3 (tre) anni, a decorrere indicativamente dal 01/04/2020, ovvero dalla data dell’effettivo affidamento del medesimo servizio, salvo l’eventuale ripetizione di servizi analoghi, per ulteriore n. 1 (uno) anno successivo alla scadenza contrattuale triennale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il contratto fino a un massimo di n. 6 (sei) mesi oltre la sua naturale scadenza, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara e, comunque, secondo la normativa vigente in materia, previo avviso da comunicare a mezzo Pec entro 30 (trenta) giorni.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di avviare il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 3 - COSTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell’appalto in questione riguarda una tipologia di servizio da svolgersi necessariamente a mezzo di Guardie Particolari Giurate alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del Soggetto Aggiudicatario munito di tutte le autorizzazioni prescritte dal vigente T.U.L.P.S., senza possibilità alcuna di subappaltare le attività del servizio stesso.

L’appaltatore è tenuto ad impiegare personale con livello e qualifica professionale idonea, muniti dei prescritti decreti e licenze di cui al vigente T.U.L.P.S. e di cui dovrà fornire elenco nominativo al committente e a osservare, nei confronti di detto personale, il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e

regolamentari in materia, nonché quelli previsti dal C.C.N.L. e dai contratti integrativi vigenti, con particolare riguardo al trattamento economico, agli oneri concernenti la previdenza, le assicurazioni sociali e quelli derivanti da infortunio sul lavoro e similari.

Nell'impossibilità di determinare precisamente il numero complessivo di ore e di personale necessario per l'espletamento delle attività oggetto del servizio in trattazione, data la tipologia di alcuni servizi come quelli ispettivi e quelli di pronto intervento in caso di attivazione dell'allarme antintrusione collegato alla centrale operativa h24 dell'affidatario, viene richiesto all'aggiudicatario di garantire, per tutta la durata del contratto, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa indispensabile al compiuto e corretto svolgimento delle attività vigilanza discontinua notturna in questione nonché del servizio di apertura e di chiusura dell'ingresso principale della sede comunale (Palazzo Rotunno) nei giorni lavorativi provvedendo per le eventuali assenze con immediate sostituzioni.

Sempre in relazione all'impossibilità delle suddette quantificazioni, la valutazione della spesa necessaria per l'acquisizione del servizio di che trattasi per l'intero triennio previsto è stata effettuata con riferimento a:

- prezzi a base d'asta e di aggiudicazione del precedente appalto comunale (ancora in corso) relativi a tipologie di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di affidamento;
- indagini esplorative di mercato nel settore di riferimento;
- esito gare recenti e prezzi a base d'asta per le varie tipologie di attività dei servizi dell'appalto in altri Comuni di analoghe dimensioni;

A seguito delle valutazioni e dei confronti suddetti, la spesa stimata da porre a base della gara/affidamento è pari a Euro 12.295,00 annui oltre iva al 22%, ovvero a Euro 36.885,00 oltre iva al 22% per l'intera durata triennale dell'appalto, ovvero in Euro 49.180,00 oltre iva al 22% per l'intera durata quadriennale (3 anni+1 anno), in caso di eventuale ripetizione di servizi analoghi, per ulteriore 1 (uno) anno successivo alla scadenza contrattuale triennale, ai sensi e per gli effetti del citato art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza, si precisa che la Ditta affidataria, in persona del proprio rappresentante legale, mantiene nei confronti del personale utilizzato la funzione e qualifica di Datore di Lavoro che gli sono propri e si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Amministrazione appaltante a qualunque titolo.

In base alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi e determinazione dei costi della sicurezza", si dà atto che, nell'ambito del presente appalto, si escludono interferenze significative fra committente e appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione.

L'importo degli oneri relativi alla sicurezza specifica dell'appalto è pertanto pari a Euro 0 (zero).

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, la stima dei costi della sicurezza aziendale afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 4 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'elenco degli immobili di cui al precedente art. 1) potrà subire variazioni nel periodo di vigenza del contratto, sia per l'aggiunta sia per l'eliminazione di alcuni immobili comunali, ovvero per una diversa modalità di svolgimento del servizio stesso, con obbligo per la Ditta affidataria di adeguarvisi e di accettare la conseguente variazione del corrispettivo dovuto, da concordarsi di volta in volta in proporzione al prezzo

complessivo dell'appalto, senza che la Ditta affidataria possa avanzare diritti o pretese per indennizzi, risarcimenti o quant'altro.

In particolare, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni (inserimento nuovi immobili/cessazione del servizio per immobili dismessi) fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune può imporre all'impresa aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO E DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio oggetto dell'appalto in trattazione viene affidato facendo ricorso ad apposita procedura telematica (R.D.O.) da attivare, nei modi di legge, sulla piattaforma del M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attesa l'alta standardizzazione delle attività di vigilanza richiesta, la loro specifica regolamentazione normativa, l'importo dell'appalto nettamente sotto soglia di legge e la presenza di operatori economici autorizzati come per legge e accreditati o accreditabili sulla stessa piattaforma M.E.P.A. nel Bando "Servizi" - Sottocategoria: "Servizi di vigilanza e accoglienza".

Si ritiene inoltre potersi avvalere della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa R.D.O. - Richiesta di Offerta rivolta a tutti gli operatori economici qualificati e accreditati sul M.E.P.A. nel Bando di cui innanzi, anche previo avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla gara in trattazione, ai fini della successiva selezione del contraente cui affidare il servizio in argomento, da aggiudicarsi pertanto con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs..

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e idonea dalla Stazione Appaltante.

ART. 6 - CONOSCENZA DEGLI IMMOBILI

La Ditta che intende partecipare alla gara di appalto, pena l'esclusione dell'offerta presentata, ha l'obbligo di procedere alla ricognizione dei locali oggetto del servizio in trattazione.

L'effettuazione di detto preventivo sopralluogo dovrà essere comprovato, all'atto della presentazione dell'offerta, da idonea certificazione rilasciata a tale scopo dal personale competente.

Il Comune si rende disponibile a far visitare alle imprese interessate i locali oggetto del servizio di vigilanza, previo appuntamento.

La Ditta, in ogni caso, dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali ove dovrà essere effettuato il servizio nonché di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i locali stessi.

Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento utile alla formulazione dell'offerta.

ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e veicoli, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.

Il personale adibito ai servizi richiesti dovrà essere costituito da Operatori della Sicurezza specializzati nella prevenzione e protezione e in possesso della prescritta qualifica di Guardia Particolare Giurata secondo quanto stabilito dal Testo Unico delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

I servizi da espletare dovranno ricomprendere necessariamente i seguenti compiti di vigilanza:

Via Garibaldi, 2 (Palazzo Fortunato) - 85028 Rionero in Vulture (PZ) - Tel.: 0972.729212 - Fax : 0972.725015
E-mail: poliziale@comune.rioneroinvulture.pz.it - Pec: poliziale.rioneroinvulture@asmepec.it

- a) Effettuare la perlustrazione di tutti i locali comunali, verificando gli accessi esterni e interni.
- b) Intervenire con rapidità per far cessare eventuali turbative da estranei legate all'attività istituzionale.
- c) Segnalare immediatamente alle Autorità competenti (Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato ecc.) quelle situazioni di anormalità o anche di semplice sospetto che avessero a verificarsi nella esecuzione del servizio e alle quali non vi sia la possibilità di provvedere personalmente.
- d) Verificare la chiusura di porte e finestre e ripristinare lo stato di sicurezza dei locali comunali.
- e) Segnalare eventuali gravi anomalie e rilevanti problemi riscontrati durante il servizio.
- f) Accertare e verbalizzare l'utilizzazione impropria di uscite di sicurezza da parte di personale del Comune od esterno.
- g) Accertare la provenienza e la destinazione autorizzata di beni/merci in entrata e in uscita dall'edificio.
- h) Accertarsi della identità e del motivo di accesso di persone non appartenenti al Comune.
- i) Attivare il sistema di allarme (ove esistente) alla fine del servizio e disattivarlo all'ingresso in servizio.
- j) Espletare il servizio di ronda ispettiva esterna ed interna per segnalare eventuali situazioni anomale ed intervenire in caso di necessità. Durante tale servizio, la Guardia Particolare Giurata dovrà rilasciare prova dell'avvenuta ispezione. Il servizio dovrà essere svolto nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del mattino successivo.
- l) **Installare e mantenere in perfetta funzionalità il sistema di antintrusione presso gli immobili comunali sensibili di cui all'art. 1 del presente Capitolato.**
- m) Assicurare intervento immediato in caso di attivazione dell'impulso sonoro del sistema di allarme o di antintrusione.
- n) Garantire l'apertura e la chiusura dell'ingresso principale della sede comunale (Palazzo Rotunno) nei giorni lavorativi, ovvero dal lunedì al venerdì di ogni settimana, di ogni mese e di ogni anno del periodo di affidamento. **In particolare: nei giorni dal lunedì al venerdì – apertura: ore 7:45 – chiusura: ore 14:15. Inoltre: nelle giornate di rientro pomeridiano ricadenti di martedì e di giovedì: anche riapertura alle 15:00 e chiusura alle 18:15.**

Per ogni singolo intervento, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di redigere un rapporto nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate data, ora e sede d'intervento, una sintetica e sommaria descrizione di eventuali anomalie rilevate, il tipo d'intervento eseguito per ripristinare il corretto stato della situazione.

La Ditta risultata aggiudicataria del presente appalto dovrà, inoltre, a sue spese, attivare in tempo utile i collegamenti degli impianti d'allarme con il proprio servizio operativo. A tal fine, prenderà contatti con il comando di Polizia Locale di questo Comune e con il Servizio Tecnico Patrimonio dell'Ente per effettuare le verifiche di compatibilità tecnica ed il corretto funzionamento dell'impianto in discorso.

Il servizio sarà svolto con un numero di veicoli non inferiore a 1 (uno) in dotazione alla Ditta operante in via continuativa nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del mattino successivo, nel territorio del comune di Rionero in Vulture (PZ) di cui dovrà indicare tipo e numero di targa ed allegare copia delle relative carte di circolazione.

Il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi ad ogni effetto attività di pubblico interesse e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore documentabili, chiaramente non dipendenti dalla volontaria negligenza della Ditta aggiudicataria.

Ciò premesso, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella Legge n. 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della Legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di almeno cinque giorni, a segnalare al Comune la data effettiva dello sciopero programmato.

L'impresa aggiudicataria non può sospendere o rallentare il servizio in nessun caso neanche in presenza di agitazioni o di controversie con il Comune. La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell'Impresa aggiudicataria, costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno della stessa.

Le unità di personale assente per qualsiasi motivo (ferie, malattie, infortuni etc.) dovranno essere tempestivamente sostituite. Qualora l'Impresa aggiudicataria non dovesse provvedere saranno applicate le penali previste per inadempienze contrattuali.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituire l'Impresa aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone i costi alla stessa.

ART. 8 - PROCEDURE DI CONTROLLO IN FASE DI ESECUZIONE

Durante tutta la durata del contratto il Comune ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'Impresa aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto nonché sulla quantità e la qualità delle prestazioni.

Il controllo sulla quantità e la qualità delle prestazioni è eseguito tramite:

- controlli d'ufficio da parte del Comune;
- segnalazioni da parte degli altri Uffici Comunali.

Il Comune, ogni qual volta lo ritenga necessario e a suo insindacabile giudizio, dà corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto.

I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili.

L'Impresa aggiudicataria deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, il Comune ha facoltà di intimare alla Ditta aggiudicataria di porvi immediatamente rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali e il risarcimento del maggior danno.

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

ART. 9 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi in cui si svolge l'appalto.

Si obbliga altresì all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale.

Il predetto si impegna a corrispondere al proprio personale la retribuzione stabilita da Leggi, Regolamenti, contratti collettivi, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle altre norme relative al trattamento giuridico ed economico previste dai suddetti contratti ed accordi collettivi.

I suddetti obblighi vincolano l'Istituto di vigilanza anche nel caso che il personale non sia aderente alle OO.SS o receda da esse.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi, proclamati dalle OO.SS., del personale addetto ai servizi di vigilanza, il Comune opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

In caso di scioperi l'impresa è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, garantendo per quanto possibile lo svolgimento dei servizi minimi indispensabili.

ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri concernenti il personale da esso dipendenti, le attrezzature ed i materiali occorrenti.

ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore è responsabile verso il Comune committente circa la esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'opera dei propri dipendenti.

Eventuali difetti o anomalie di funzionamento conseguenti a imperfetta esecuzione delle prestazioni in questione comportano l'obbligo da parte dell'appaltatore di provvedere con mezzi propri alla rimessa in efficienza dei sistemi oggetto dei servizi stessi.

L'appaltatore è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento.

La responsabilità dell'appaltatore si intende in ogni caso limitata a quanto attinente alle prestazioni di cui al presente Capitolato.

L'appaltatore dovrà assicurare il puntuale adempimento degli obblighi relativi alla previdenza e assistenza sociale, derivanti sia da leggi che da contratti collettivi, in favore degli addetti al servizio oggetto dell'appalto.

L'appaltatore dovrà esibire trimestralmente al competente Servizio comunale la documentazione atta a dimostrare l'assolvimento degli obblighi contributivi a favore del personale dipendente.

Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati presso gli Uffici competenti risulti che l'aggiudicatario non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, il Comune potrà operare, in sede di pagamento delle fatture, una trattenuta cautelativa pari al 25% dell'importo di esse sino a quando gli Uffici competenti non avranno comunicato l'avvenuta regolarizzazione.

Nessun risarcimento o interesse verrà corrisposto dal Comune per le somme come sopra trattenute.

Per esigenze organizzative e per ragioni di sicurezza l'impresa appaltatrice si obbliga, all'inizio del servizio in oggetto, a dichiarare il numero dei dipendenti che intende impiegare nel corso della giornata e a fornire l'elenco nominativo dei dipendenti stessi che verranno occupati, con l'indicazione del relativo indirizzo.

L'impresa appaltatrice si impegnerà, altresì, senza riserva alcuna, ad allontanare il personale che non sia di pieno gradimento dell'Amministrazione con l'obbligo di sostituirlo.

Durante la permanenza nei locali del Comune, il personale dell'impresa dovrà mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'Amministrazione nella persona del responsabile competente.

L'appaltatore, inoltre, avrà ad esclusivo suo onere di risarcire alla Stazione Appaltante i danni che dovessero essere causati nello svolgimento del servizio medesimo.

L'Impresa assume sopra di sé la piena responsabilità penale e civile derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è ritenuto garante e responsabile della buona esecuzione delle prestazioni effettuate.

A garanzia dei danni che per sua colpa l'appaltatore dovesse causare a terzi o al Comune anche per danneggiamento o perdita di informazioni ed infrastrutture informatiche, esso dovrà stipulare a proprio carico una polizza assicurativa con un massimale unico complessivo per le prestazioni oggetto dell'appalto non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Detta polizza dovrà essere stipulata entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione della gara.

La polizza sopra descritta deve riportare la dichiarazione di vincolo a favore del Comune e devono coprire l'intero periodo dell'appalto.

Il Fornitore, salvo esplicito benestare del Comune, deve:

1. mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, informazioni di cui, nel corso del contratto, dovesse venire in possesso o a conoscenza;
2. non compiere alcun atto di diffusione di notizie e fatti di cui fosse venuto a conoscenza a causa dei servizi affidati.

ART. 12 - PAGAMENTI

La fatturazione elettronica dovrà essere effettuata posticipatamente con cadenza trimestrale.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) gg. dal ricevimento fattura, la quale si intende ricevuta alla data del Protocollo Generale del Comune ed il pagamento si intende effettuato alla data del mandato.

Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati al tasso legale vigente.

Il termine di pagamento non potrà decorrere se non saranno acquisiti tutti i documenti necessari all'attestazione di regolarità del servizio e di ogni altra verifica circa l'assolvimento degli obblighi di legge in materia contributiva assistenziale e previdenziale.

Le tariffe si intendono fisse ed invariate per tutta la durata dell'appalto. Eventuali adeguamenti saranno possibili solo, previa richiesta e relativa autorizzazione, in presenza di nuovi limiti tariffari imposti dall'Autorità competente per le attività di vigilanza privata, ed in tal caso nella sola misura necessaria a garantire il rispetto dei nuovi limiti.

L'istituto di vigilanza aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - PENALI

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all'impresa il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto richiesto dal Comune si applicherà una penale da € 100,00 (diconsi euro cento/00) fino ad un massimo di € 1.000,00 (diconsi euro mille/00).

Parimenti comporterà una penale da € 100,00 (diconsi euro cento/00) fino ad un massimo di € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) la violazione anche di un solo obbligo previsto dal contratto.

In caso di inadempienze oltre all'applicazione delle penali l'impresa sarà obbligata al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione e fatte salve, comunque la possibilità di rescissione del contratto per inadempimento da parte della ditta aggiudicataria e l'incameramento della cauzione.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Comune renderà tempestivamente informata l'impresa mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo di Pec.

Le penalità a carico dell'impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture elettroniche emesse dall'impresa.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave il Comune potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti del Comune che si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi.

L'appaltatore è tenuto al pagamento di penali qualora nello svolgimento del servizio e di ogni altra prestazione vengano riscontrate in particolare le deficienze di seguito riportate:

- a. interruzione di servizi, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dal Comune;
- b. reiterati episodi di trascurato esercizio e manutenzione dei sistemi tecnologici in uso;
- c. malfunzionamenti dovuti ad incuria o deficiente manutenzione dei sistemi tecnologici in uso;
- d. violazione delle prescrizioni della L. 196/03;
- e. mancata presenza reiterata del personale addetto alla vigilanza;
- f. qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta intollerabile dal Comune la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico dell'appaltatore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto, nelle forme di legge, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; nell'occasione deve produrre i documenti richiesti.

Il mancato rispetto del termine per cause imputabili all'aggiudicatario comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Il Comune in tal caso si riserva la facoltà di assegnare l'appalto al secondo concorrente utilmente collocato in graduatoria.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) sospensione arbitraria del servizio da parte della ditta, qualunque ne sia la causa e la durata. La risoluzione potrà aver luogo senza l'obbligo, per il Comune, di una preventiva diffida a ripristinare il servizio;
- b) nel caso in cui siano state rilevate e contestate e notificate complessivamente cinque inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate dal Comune;
- c) revoca della licenza prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza;
- d) in caso di fallimento o concordato fallimentare;
- e) in caso di subappalto o cessione totale o parziale;
- f) impossibilità di eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili all'Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 cod. civ..

Nei casi suddetti il Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento in favore dell'Istituto della cauzione e il risarcimento del maggior danno subito.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'appaltatore è obbligato a prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale fino alla completa esecuzione del servizio contrattuale e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione dei contratti.

La garanzia dovrà essere integrata fino a concorrenza dell'aliquota prevista in caso di escussione parziale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

I depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, N°375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, N°449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

In ogni caso la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del cod. civ. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia espressa a valersi della eventuale scadenza della obbligazione principale di cui all'art. 1957 del cod. civ..

ART. 17 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno un mese da notificarsi all'Impresa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione "*ipso iure*" del rapporto e l'incameramento a titolo di penale del deposito cauzionale costituito a garanzia del buon espletamento del servizio, salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

ART. 19 - OPERATIVITÀ DELLE CLAUSOLE

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Appaltatore.

ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per l'esecuzione dell'appalto l'appaltatore, con la sola partecipazione alla gara, assume l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la sede comunale.

Presso tale domicilio l'Amministrazione invierà o notificherà ogni eventuale comunicazione, atto giudiziale o stragiudiziale inerente il rapporto di lavoro.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese di bollo degli atti contrattuali e di registrazione degli stessi.

ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla cognizione ordinaria della competente Autorità Giudiziaria del Foro di Potenza. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

La Ditta appaltatrice assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio e, inoltre, è obbligata a rispettare le norme del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (più noto con la sigla inglese G.D.P.R.) e delle Determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. La Ditta si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli Uffici e dalle Autorità competenti in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante della Ditta, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (più noto con la sigla inglese G.D.P.R.), in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, i dati forniti dal concorrente saranno raccolti e trattati ai fini della gestione del procedimento di gara e dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge e in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

ART. 24 - NORME FINALI E DI RIFERIMENTO

L'esecuzione del contratto sarà regolata dalle clausole in esso contenute, nonché da quanto stabilito nel presente Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, nel disciplinare di gara e nell'offerta economica dell'Impresa, che costituiscono parte integrante del contratto.

Si applicano, inoltre, per quanto non espressamente previsto, le leggi in materia di servizi e forniture e le norme del Codice Civile.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
IL COMANDANTE
Magg. Mauro DI LONARDO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce, ad ogni effetto di legge, il documento cartaceo e la firma autografa